

REGOLAMENTO EX ART. 9 DEL D.L. 90/2014.
ATTIVITA' E DOVERI DEGLI AVVOCATI DELL' ASST OVEST MILANESE.

Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. del

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Assegnazioni
- Art. 3 – Attività degli Avvocati in servizio presso l'ASST
- Art. 4 – Doveri degli Avvocati in servizio presso l'ASST
- Art. 5 – Quota annuale di iscrizione nell'Elenco speciale annesso all'Albo Avvocati
- Art. 6 - Compensi degli Avvocati
- Art. 7 – Formazione continua degli Avvocati
- Art. 8 – Assicurazione degli Avvocati
- Art. 9 – Rimborso delle spese
- Art. 10 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina i criteri di ripartizione, tra gli Avvocati (con qualifica dirigenziale) dipendenti dell'ASST, delle somme incassate a seguito di sentenza favorevole (o accordo transattivo o rimborso da parte della Compagnia), con recupero delle spese legali a carico della controparte ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014.

Nell'ambito delle attività e delle competenze degli Avvocati dell'ASST Ovest Milanese, il presente Regolamento disciplina:

- i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi ai sensi dell'articolo 9, comma 5 ultimo periodo del decreto legge n. 90/2014, convertito con legge 114/2014;
- le modalità di ripartizione degli affari agli Avvocati interni;
- La corresponsione e la ripartizione dei compensi professionali di spettanza degli Avvocati interni in osservanza all'articolo 23 "Avvocati degli Enti pubblici" della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e all'articolo 9 del decreto legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, nonché secondo il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense", approvato con decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, di seguito indicato "Tariffario nazionale".

Art. 2 – Assegnazioni.

Il Direttore Generale, qualora non conferisca l'incarico ad un legale esterno, provvede - sentito il Dirigente Responsabile - alla assegnazione del patrocinio delle cause dell'ASST agli Avvocati in servizio presso la stessa.

Il Direttore Generale, formalizza per iscritto la propria volontà di non costituzione in giudizio ovvero, in caso di costituzione in giudizio, conferisce incarico di patrocinio nominando – tramite apposito mandato *ad litem* - l'Avvocato ovvero gli Avvocati interni al quale o ai quali intende affidare l'incarico di patrocinio in favore dell'ASST Ovest Milanese.

Il Direttore Generale conferisce l'incarico, sottoscrivendo il mandato *ad litem* per ogni singolo grado di giudizio.

L'assegnazione degli affari contenziosi, pre-contenziosi e consultivi è disposta sulla base di:

- principi di parità di trattamento nei carichi di lavoro;
- esperienza e specializzazione maturate in capo al singolo avvocato o collaboratore sia nelle giurisdizioni che per singole materie;
- esigenza di implementare specifici settori di intervento.

Periodicamente il Dirigente Responsabile procede a una verifica dei carichi di lavoro, al fine delle eventuali necessarie perequazioni.

Il Dirigente Responsabile fornisce periodicamente relazione alla Direzione in ordine a:

- sussistenza dei presupposti per agire o resistere in giudizio, con formulazione della relativa proposta di costituzione o di non costituzione dell'ASST, ovvero di promuovere o meno impugnazione in appello;
- stato del contenzioso pendente con l'esito delle udienze;
- sussistenza dell'opportunità e convenienza di addivenire a transazioni;
- proposte di conciliazione che dovessero essere formulate dal Giudice in pendenza di giudizio;
- in ogni altro caso, quando richiesto dalla Direzione.

Gli Avvocati dell'ASST Ovest Milanese sono soggetti alla legge n. 247/2012 *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”* ed alle regole deontologiche e sono altresì tenuti al rispetto del segreto professionale.

Gli Avvocati dell'ASST Ovest Milanese, con riferimento allo svolgimento della professione, sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio distrettuale di disciplina forense.

Gli Avvocati posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.

Agli Avvocati in servizio presso l'ASST Ovest Milanese viene assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ASST medesima nel rispetto delle previsioni della normativa contrattuale vigente e ne è, altresì, garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività degli Avvocati interni è informata ai principi di autonomia ed indipendenza. Tale autonomia è garantita dalla circostanza che nel Piano di Organizzazione Aziendale vigente l'Avvocatura è funzione in staff alla Direzione Generale da cui dipende direttamente.

L'Avvocato che espleta la propria attività professionale presso l'ASST Ovest Milanese risponde del mandato professionale direttamente ed unicamente al Direttore Generale, rappresentante legale *pro tempore*, dell'ASST Ovest Milanese.

Art. 3 – Attività degli Avvocati in servizio presso l'ASST.

L'Avvocato cui è conferito il relativo incarico di patrocinio cura la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria.

L'Avvocato interno espleta attività stragiudiziale e di consulenza legale in favore dell'ASST Ovest Milanese.

L'Avvocato provvede in particolare:

- alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione;
- alla difesa in giudizio dell'Amministrazione;
- a formulare al Direttore Generale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di incarichi a legali esterni qualora ciò si rendesse necessario in relazione alla specificità delle materie trattate, al grado di giudizio e nei casi di sovraccarico di attività tale da mettere a repentaglio il rispetto delle scadenze processuali.

Gli Avvocati interni interloquiscono direttamente con i legali esterni incaricati della difesa dell'Azienda, con i legali di parti terze, con gli uffici legali di altre amministrazioni e in particolare con l'Avvocatura Regionale.

Art. 4 – Doveri degli Avvocati in servizio presso l'ASST.

Agli Avvocati che esercitano la propria attività professionale presso l'ASST Ovest Milanese è applicabile la legge n. 247/2012 *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*.

L'esercizio dell'attività di avvocato è fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.

Gli Avvocati dell'ASST Ovest Milanese esercitano la professione forense con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

Gli stessi esercitano la professione forense uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal Consiglio Nazionale Forense e sono perciò tenuti al rispetto delle norme di condotta e di deontologia professionale, nonché al rispetto di ogni altra disposizione proveniente dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio e dal Consiglio Nazionale Forense.

Gli Avvocati in servizio presso l'ASST sono, altresì, tenuti al rispetto delle norme di organizzazione dell'Azienda e delle linee programmatiche alle quali raccordano la propria attività concorrendo, in via strumentale, al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti nonché al rispetto delle norme finanziarie e contabili.

Nei confronti degli Avvocati dell'ASST Ovest Milanese sono applicabili: la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*, il Codice deontologico forense, le norme di legge e di contratto che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti dell'ASST Ovest Milanese.

Gli Avvocati che esercitano la propria attività professionale presso l'ASST Ovest Milanese devono essere obbligatoriamente iscritti nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, annesso all'Albo degli Avvocati, dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.

Art. 5 – Quota annuale di iscrizione nell'Elenco speciale annesso all' Albo Avvocati.

Il pagamento della quota annuale, di iscrizione nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Busto Arsizio, dell'Avvocato ovvero degli Avvocati in servizio presso l'ASST Ovest Milanese è a carico dell'ASST medesima.

Qualora l'Avvocato abbia provveduto al pagamento della quota annuale di cui sopra l'ASST Ovest Milanese, dopo aver acquisito la relativa quietanza, effettuerà il rimborso.

Il pagamento ovvero il rimborso, da parte dell'ASST Ovest Milanese, della quota annuale di iscrizione all'Albo degli Avvocati, è subordinato all'effettivo esercizio del patrocinio legale di cui trattasi, in via esclusiva, in favore della ASST medesima.

Art. 6 – Compensi degli Avvocati.

In attuazione dell'art. 9, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, riguardante la *“Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”*, nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti ovvero nelle altre ipotesi di recupero di spese legali – sempre a carico delle controparti - in esecuzione di transazioni ovvero di rimborsi assicurativi, le predette somme introitate dall'ASST Ovest Milanese sono ripartite tra gli Avvocati, Dirigenti, in servizio presso l'ASST, così come stabilito dal successivo comma.

L'ASST Ovest Milanese trattiene il 10% delle somme, liquidate dal giudice in favore di quest'ultima e già introitate dall'ASST, che viene riversato (detto 10%) nel bilancio dell'amministrazione, mentre il restante 90%, al lordo degli oneri riflessi, viene corrisposto all'Avvocato, al quale è stato conferito, dal Direttore Generale, il mandato a rappresentare e difendere l'Amministrazione in giudizio. In caso di mandato congiunto a più di un Avvocato, la predetta quota del 90%, al lordo degli oneri riflessi, sarà invece suddivisa in parti uguali tra tutti gli Avvocati patrocinanti. Nel caso in cui il patrocinio non venga svolto per l'intero grado del giudizio, la quota spettante sarà parametrata all'attività effettivamente svolta.

Considerato che la ripartizione di cui sopra avviene tramite quote di uguale misura che vengono riconosciute agli avvocati che hanno portato favorevolmente a termine il loro mandato professionale, e solo nel caso in cui l'ASST introiti effettivamente somme per spese legali (liquidate in sede giudiziale e/o stragiudiziale), è data per presupposta la verifica positiva del rendimento individuale e della puntualità e diligenza degli adempimenti professionali.

Per sentenza favorevole, di cui al precedente comma 1, si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di

conciliazione e simili atti) pronunciati dall'Autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali etc.) nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ASST, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ASST quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della controversia, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

I compensi professionali sono corrisposti quale riconoscimento delle prestazioni specialistiche di patrocinio svolte dagli avvocati interni a favore dell'ASST. Detti compensi non concorrono a determinare il tetto del fondo di produttività e del fondo della retribuzione di risultato. I compensi professionali liquidati nell'anno non possono superare il trattamento economico complessivo, indicato come limite dell'art. 9, comma 7, del decreto legge n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014.

La corresponsione avviene previa rendicontazione specifica al Servizio Risorse Umane con indicazione degli estremi dei documenti comprovanti la spettanza delle somme (sentenza/ordinanza/transazione etc etc) e con attestazione dell'effettivo incasso delle stesse a cura del Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie, oltre alla indicazione della ripartizione tra gli Avvocati interni.

Art. 7 – Formazione continua degli Avvocati.

In ossequio alla Legge n. 247/2012 *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”* la quale, in materia di formazione, stabilisce che: *“L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia”*, gli Avvocati, in servizio presso l'ASST Ovest Milanese sono tenuti ad assolvere l'obbligo formativo secondo le indicazioni impartite dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio e dal Consiglio Nazionale Forense.

Le assenze dal servizio per ottemperare all'obbligo formativo di cui sopra, sono considerate, a tutti gli effetti, attività di aggiornamento secondo le regole stabilite dall'ASST Ovest Milanese.

Art. 8 – Assicurazione degli Avvocati.

In ottemperanza alla legge n. 247/2012 *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*, ciascun Avvocato in servizio presso l'ASST Ovest Milanese, deve aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali propri dell'Avvocato dipendente di una PA iscritto all'albo speciale.

Art. 9 – Rimborso delle spese.

Ciascun Avvocato in servizio presso l'ASST Ovest Milanese, compatibilmente con i regolamenti aziendali, ha diritto al rimborso di tutte le spese, purché documentate, sostenute per l'espletamento dell'attività professionale in favore dell'ASST medesima.

Art. 10 – Disposizioni finali.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Sito aziendale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*.